

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

DELIBERA N. 17 - Approvato dal Consiglio dell'Ordine del 06.03.2023

**REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO
DOVUTO ALL'ORDINE DAGLI ISCRITTI**

Art. 1
(Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione e di riscossione da parte del Consiglio dell'Ordine del contributo annuale dovuto dagli iscritti in forza dell'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dell'art. 37 e dell'art. 18 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, dell'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382.

Art. 2
(Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "*Consiglio*" il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza;
- b) per "*Ordine*" l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza;
- c) per "*Iscritto*" o "*Isritti*" il/i laureato/i tecnico/i iscritto/i all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza;
- d) per "*Consiglio Nazionale*" la nuova denominazione (ex art. 2 del Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946 n. 6) della Commissione Centrale istituita dall'art. 14 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537;
- e) per "*contributo annuo*" il contributo previsto dall'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dall'art. 37 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e dall'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 .

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Art. 3

(Determinazione della misura della contribuzione)

In attuazione dell'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dell'art. 37 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e dell'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 il Consiglio determina il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine e per l'iscrizione all'Albo.

Tale contributo comprende altresì :

- la quota da versare annualmente per il funzionamento del Consiglio Nazionale (già Commissione Centrale) in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 18 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537; tale contributo sarà corrispondente a quello determinato dal Consiglio Nazionale stesso.
- la quota da destinare alla Federazione degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del Veneto (F.O.A.V.), per lo svolgimento dei suoi compiti statutari e per l'organizzazione delle attività associative condivise con gli altri Ordini del Veneto.

Il Consiglio delibera se ed in quali limiti monetari e temporali ridurre il contributo annuo:

- a) per maternità/paternità/adozione riferita all'anno precedente rispetto a quello di pagamento;
- b) per il primo anno di iscrizione, con esclusione delle reiscrizioni e delle iscrizioni a seguito di trasferimento;

Il Consiglio annualmente può istituire un "Fondo di Solidarietà" per sostenere l'esonero al pagamento della quota di iscrizione all'Albo.

Il Consiglio valuterà caso per caso le richieste di esonero dal pagamento della quota per gravi motivi di salute. L'iscritto che intende chiedere l'esonero dovrà produrre una richiesta scritta, corredata da adeguata documentazione medico legale attestante l'inabilità all'esercizio professionale.

L'esonero dal pagamento del contributo da parte del Professionista può essere richiesto per un solo anno.

Art. 4

(Comunicazione dell'entità del contributo)

Dell'entità del contributo annuo e della modalità di pagamento verrà data comunicazione agli Iscritti mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Ordine ed invio di email all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito da ciascun iscritto.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

La mancata ricezione all'indirizzo di posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria della trasmissione del modulo di pagamento tramite PagoPA, non giustifica l'omissione od il ritardo nel versamento del contributo annuo. E' infatti onere dell'iscritto, in caso di mancata ricezione o smarrimento del modulo di pagamento tramite PagoPA, richiederne copia alla Segreteria.

Art. 5 **(Termini e modalità di versamento)**

Il termine entro il quale gli Iscritti debbono adempiere all'obbligo di versamento del contributo annuo è fissato al 31 marzo dell'anno al quale si riferisce, fatta salva diversa determinazione adottata dal Consiglio con la delibera annua di determinazione dell'entità del contributo stesso.

Il Pagamento della quota annua può essere effettuato, tramite il sistema PagoPA secondo le seguenti modalità:

- cliccando sul link che si trova sull'avviso di pagamento; accedendo all'apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure utilizzando il bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa;
- presso le banche ed operatori aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking/CIBILL, ATM, APP su smartphone o tablet, sportello, ecc)
- utilizzando l'app IO alla sezione portafoglio, cliccando su paga un avviso, inquadrando il codice QR presente nell'avviso, oppure inserendo manualmente i dati (codice avviso e codice fiscale ente creditore);
- presso i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 presso le quali per poter effettuare il pagamento, occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o il codice a barre, presenti sulla stampa dell'avviso;
- presso la Segreteria dell'Ordine A.P.P.C. di Vicenza esclusivamente tramite carta di debito o di credito, previo appuntamento da concordare telefonicamente o tramite e-mail.

Il modulo di pagamento tramite PagoPA viene inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria dell'iscritto risultante dall'anagrafica dell'Ordine.

Il Consiglio può concedere agli Iscritti in gravi e documentate difficoltà economiche la possibilità di rateizzare o dilazionare il pagamento del contributo. Il Professionista interessato dovrà fare formale richiesta prevedendo un piano di rientro che non vada comunque oltre il mese di dicembre dell'anno di riferimento. In caso di mancato rispetto delle scadenze concordate, decade la concessione di rateizzazione/dilazione e sarà attivato quanto previsto dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il Professionista che intende cancellarsi dall'Albo Professionale deve, per non pagare l'intero contributo annuo di iscrizione stabilito dal Consiglio dell'Ordine, presentare domanda di cancellazione entro il 31 Gennaio.

Se la domanda di cancellazione viene presentata oltre il 31.01 ma entro il 30.06 dovrà essere corrisposta per intero la quota destinata al CNAPPC/FOAV ed al 50% la quota dell'Ordine; oltre il termine del 30.06 la quota dovrà essere pagata per intero.

Eventuali interessi di mora e spese di segreteria maturate dal 31 marzo fino alla presentazione della domanda di cancellazione saranno dovute per intero.

Art. 6

(Iniziativa in caso di mancato versamento del contributo annuo)

Nel caso in cui si ravvisasse la morosità dell'Iscritto nel pagamento del contributo annuo, il Consiglio, a mezzo del suo Tesoriere, sollecita con raccomandata a.r. ovvero PEC (Posta Elettronica Certificata) l'interessato ad adempiere entro il termine massimo di quindici giorni.

Dal 30.04 e fino al 31.05 il pagamento del contributo annuo comporterà una maggiorazione del 20% della somma dovuta, quale rimborso delle maggiori spese (postali e segreteria) sostenute dall'Ordine.

Decorsa inutilmente la scadenza del 31.05, il Presidente dell'Ordine, tenuto conto dell'art. 50 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, dell'art. 2 della legge 536/1949 e di quanto previsto nel Codice Deontologico, segnala la morosità al Presidente del Consiglio di Disciplina indicando un'ulteriore maggiorazione del 30% del contributo annuale da riscuotere, di cui al precedente comma per spese di segreteria, oltre agli interessi di mora, alle spese postali, di bollo e notifica per il procedimento disciplinare .

Art. 7

(Procedimento disciplinare)

Il mancato adempimento dell'obbligo di versamento del contributo annuo, oltre alle eventuali spese, costituisce violazione del Codice deontologico (in relazione al vigente Codice deontologico l'art. 4 comma 6).

In attuazione della previsione normativa dell'art. 50 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, gli iscritti che non adempiano al versamento del contributo annuo nel termine previsto sono soggetti a procedimento disciplinare e passibili di sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato, osservate le forme del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione non fa venir meno l'obbligo del versamento del/i contributo/i annuo/i da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Art. 8 **(Procedura di riscossione)**

Dopo l'esecuzione del provvedimento disciplinare, il Consiglio designa il Legale al quale affidare la/e pratica/che (trasmettendogli l'elenco degli Iscritti morosi),

- di recupero del contributo annuo, delle maggiorazioni, degli interessi, delle spese postali;
- di recupero dei costi per marche, notifiche e spese postali del procedimento disciplinare,

Il Legale procede quindi a nuovo sollecito a mezzo di lettera raccomandata a. r. o PEC inoltrata agli Iscritti di tale elenco, con termine di giorni trenta per il pagamento sia degli importi delle voci di cui al paragrafo precedente, sia delle spese e competenze legali per la diffida stragiudiziale entro i valori minimi della Tariffa stragiudiziale forense, sia per i costi per marche, notifiche e spese postali dell'eventuale procedimento disciplinare.

Decorso inutilmente anche questo ulteriore termine, il legale incaricato - debitamente munito di procura alle liti - procede davanti all'autorità giudiziaria ordinaria competente per valore al recupero di quanto dovuto dall'iscritto per contributo annuo, maggiorazione, interessi, spese postali di sollecito, per spese e competenze legali per la diffida stragiudiziale, costi per marche, notifiche e spese postali del procedimento disciplinare.

Art. 9 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 06.03.2023 entrerà in vigore dal 01.04.2023.